



[www.medyapro.it](http://www.medyapro.it)  
GIURISPRUDENZA

*Tribunale di Udine, sentenza 26.7.2016 - Est. Fuser*

**TAG: Mediazione, opposizione a decreto ingiuntivo, onere, parte opponente, improcedibilità**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE**  
**SEZIONE I CIVILE**

in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Avv. Fabio Fuser, all'udienza del 26.7.2016 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta a ruolo con il numero XXXX/15 promossa con atto di citazione del 24.7.2015 e notificato in pari

**DA**

V. D. Z. con l'Avv. Pietro T. di Udine

Attrice - Opponente

**CONTRO**

Condominio A. 1 con l'Avv. A. C. di Udine

Convenuto - Opposto

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1034/2015.

Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione del 24.7.2015, notificato in pari data, l'attrice si è opposta al decreto ingiuntivo n.

1034 del 21.5.2015 del Tribunale di Udine con il quale le è stato ingiunti di pagare al sito in Udine, della libertà, la somma di Euro 10.924,35 per mancato versamento delle spese condominiali relative

al consuntivo 2013/2014 ed al conto preventivo 2014/2015. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.11.2015 si è costituito il XX.

Con ordinanza 29.12.2015 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto formulata dall'**opponente** ed a quest'ultima assegnato, ex art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 28/2010, termine di giorni 15 dalla comunicazione della predetta ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione. All'udienza del 28.6.2016 parte **opponente** dava atto di non aver introdotto il procedimento di **mediazione** nel termine assegnato ed il condominio chiedeva la fissazione dell'udienza ex art. 281 sexies attesa **l'improcedibilità** dell'**opposizione** a seguito del mancato esperimento della procedura di **mediazione**. L'eccezione è fondata ed idonea a definire il giudizio. La presente controversia ha per oggetto la materia condominiale e, come tale, è assoggettata al preliminare esperimento del tentativo di **mediazione** ex art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 28 del 2010. Il comma 4 lett. a) del medesimo articolo stabilisce che il comma 1 bis non si applichi al procedimento di ingiunzione, inclusa l'**opposizione**, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione. Per tale motivo, non solo, la procedura di **mediazione** non era stata preliminarmente esperita dal Condominio, ma con l'ordinanza del 29.12.2016 questo Giudice ha ordinato che fosse onere di parte **opponente** e non di parte opposta dar corso al procedimento di **mediazione**. Ciò sul presupposto della (in quel momento) recente sentenza della Corte di Cassazione n. 24629 del 3.12.2015.

Questo Giudice ritiene, pertanto, di dover seguire quell'orientamento sancito dalla sopra citata pronuncia di legittimità, nonché da parte della giurisprudenza di merito che ritiene che sia onere dell'**opponente** e non del creditore opposto dar corso al procedimento di **mediazione**, pena **l'improcedibilità** della causa di **opposizione** e la **conferma del decreto ingiuntivo opposto**.

Sul punto questo Giudice si richiama, condividendola, alla recente sentenza del Tribunale di Napoli Sez. IX del 31.3.2016 n. 3738 che sul tema si è così espresso: "è pacifico che in tema di procedimento monitorio, se le parti non hanno esperito la **mediazione** disposta dal magistrato, il giudice deve dichiarare **l'improcedibilità** dell'**opposizione** a decreto ingiuntivo; e tale **improcedibilità** travolge non la domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo, ma l'**opposizione** a essa; l'inattività delle parti, infatti, dà luogo all'estinzione del processo che nel giudizio di **opposizione** a decreto ingiuntivo produce gli stessi effetti dell'estinzione del giudizio di impugnazione, facendo acquisire in tal modo al decreto ingiuntivo opposto l'incontrovertibilità tipica del giudicato (cfr. Tribunale Firenze, sez. III, 30/10/2014); sul punto la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cassazione Civile 3 dicembre 2015 n. 24629) ha stabilito che la norma (art. 5 D.Lvo 28/2010) è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale. In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della **mediazione** obbligatoria, mira - per così dire -

a rendere il processo la extrema ratio: cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse.

Quindi l'onere di esperire il tentativo di **mediazione** deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.

Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'**opposizione**, la difficoltà di individuare il portatore dell'onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l'opposto nel giudizio di **opposizione**.

Questo può portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente è l'attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale grava l'onere. Ma in realtà - avendo come guida il criterio ermeneutico dell'interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione - la soluzione deve essere quella opposta. Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. È l'**opponente** che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. È dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della **mediazione** obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accoli al creditore del decreto ingiuntivo l'onere di effettuare il tentativo di **mediazione** quando ancora non si sa se ci sarà **opposizione** allo stesso decreto ingiuntivo. È, dunque, l'**opponente** ad avere interesse ad avviare il procedimento di **mediazione** pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c..

Soltanto quando l'**opposizione** sarà dichiarata **procedibile** riprenderanno le normali posizioni delle parti: **opponente** convenuto sostanziale, opposto - attore sostanziale. Ma nella fase precedente sarà il solo **opponente**, quale unico interessato, ad avere l'onere di introdurre il procedimento di **mediazione**; diversamente, l'**opposizione** sarà **improcedibile**" (conforme Tribunale di Vasto 30.5.2016, Tribunale di Cosenza 5.6.2016 n. 1502, Tribunale di Nola 3.3.2016 n. 691). Ne consegue che ogni altra questione rimane assorbita dalla pronuncia di improcedibilità del giudizio. **Il decreto** ingiuntivo andrà, pertanto, **confermato** e le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo in relazione all'attività concretamente esercitata dall'opposta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando all'udienza del 26.7.2016, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede: - dichiara l'**opposizione improcedibile** e **conferma il decreto ingiuntivo** n. 1034 del 21.5.2015 del Tribunale di

Udine; - condanna la Signora V. D. Z. alla rifusione delle spese di lite in favore del che liquida ex D.M. n. 55/2014 in complessivi €. 2.500,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. - manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per l'inserimento di copia autentica della decisione nel volume di raccolta delle sentenze del Tribunale.

Il Giudice Onorario Avv. Fabio Fuser